

Spett.le

Sei Consulting S.p.A.

PEC: amministrazione@pec.seiconsulting.it

OGGETTO: INCARICO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ON DEMAND SULLE PIATTAFORME PER LE RISORSE UMANE E LSU DI ANPAL SERVIZI S.P.A. PER LA DURATA DI 30 MESI

CIG: 9764319AEF

Tra

ANPAL Servizi S.p.A. (di seguito anche “la Società” o anche “Stazione Appaltante”) con sede legale in via Guidubaldo Del Monte, 60, 00197 - Roma, iscritta in data 26/09/1997 al Tribunale di Roma al Registro delle Imprese nella sezione Ordinaria, Numero Repertorio Economico Amministrativo RM879100, Codice Fiscale 01530510542; Partita IVA 05367051009; in persona del Presidente e Amministratore Delegato, Massimo Temussi, nato a Sassari (SS) il 15/07/1970, Codice Fiscale TMSMSM70L15I452G, domiciliato per la carica a Roma (RM) in via Guidubaldo Del Monte, 60, 00197.

E

Sei Consulting S.p.A. (d’ora innanzi “Fornitore” o “l’Appaltatore”) con sede legale in Viale delle Industrie snc, 73014 Gallipoli (LE), con capitale sociale € 160.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Società del Tribunale di LECCE – C.C.I.A.A. di LECCE, n. REA LE-277201 – Codice fiscale n. 04249960750, Partita IVA n. 04249960750, rappresentata da Solidoro Piero nato a Nardò (LE) il 05/05/1972, elettivamente domiciliato ai fini del presente contratto in Viale delle Industrie snc, 73014 Gallipoli (LE), in qualità di Amministratore Delegato/Legale Rappresentante.

PREMESSO CHE

- ANPAL Servizi S.p.A., ha determinato a contrarre con Determina n. 2286/2023 del 11/04/2023 (RDA n. 1100047018) la fornitura in oggetto e, conseguentemente, per i servizi di assistenza specialistica on demand sulle piattaforme per le risorse umane e LSU di ANPAL Servizi S.p.A. per 30 mesi, ed in coerenza con l’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come previsto dall’art.1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 e s.m.i., tramite procedura di gara, ha individuato il Fornitore Sei Consulting S.p.A. attraverso il criterio del prezzo più basso;
- la Stazione Appaltante ha effettuato, con esito positivo, le verifiche in ordine al possesso, da parte di Sei Consulting S.p.A., dei requisiti di aggiudicazione previsti dall’art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed ha acquisito il DURC in ottemperanza al Decreto 24/10/07 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, come da documentazione conservata agli atti;
- Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26 c.3 bis D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per il presente contratto avente ad oggetto una prestazione di natura intellettuale, non è richiesta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e non sussistono, di conseguenza, costi per la sicurezza.

Tutto quanto sopra premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate si conviene e si stipula – in modalità elettronica ed in forma pubblica amministrativa ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - quanto segue:

Anpal Servizi SpA

00197 Roma - Via Guidubaldo del Monte, 60
Telefono 06.802441 - Fax 06.8082085
www.anpalservizi.it

Azionista Unico - Ministero dell'Economia e delle Finanze
Capitale Sociale i.v. - € 74.786.057
Tribunale di Roma 323242/97 - CCIAA Roma 879100
Partita Iva 05367051009 - Codice Fiscale 01530510542

Articolo 1 - Valore delle premesse

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo:

1. dalla Lettera di Invito e dai relativi allegati, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
2. dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
3. dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. (clausola di pantouflage);
4. dalle disposizioni di cui al D.L. 76/2020 e s.m.i.;
5. dall'art. 29 co. 1. lett. a) del D.L. n. 4 del 27/01/2022;
6. dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
7. dal Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla Legge de 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i.;
8. dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
9. ove applicabili, dalle linee Guida adottate dall'A.N.AC. e dai decreti attuativi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
10. dal Patto di integrità tra ANPAL Servizi S.p.A. e gli Operatori Economici consultabile sul sito internet della Committente;
11. dal Codice Etico della Committente consultabile sul sito internet della stessa.

Articolo 2 - Oggetto dell'appalto. Modalità di esecuzione del servizio

La Società affida all'Appaltatore l'esecuzione dei servizi di assistenza specialistica on demand sulle piattaforme per le risorse umane e LSU di ANPAL Servizi S.p.A. per 30 mesi, come espressamente indicato nella Lettera di Invito e nei suoi allegati, nonché dall'Offerta Economica dell'Appaltatore e in tutti i documenti costituenti parte integrante del presente accordo che qui si intendono richiamati anche se non materialmente allegati.

Il Fornitore si impegna a eseguire in piena autonomia e senza vincolo di subordinazione i servizi oggetto dell'appalto come espressamente indicato nella *Lex specialis* di gara e nei suoi allegati.

Il Fornitore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da ANPAL Servizi S.p.A. per l'esecuzione del contratto; qualora il Fornitore non adempia, ANPAL Servizi S.p.A. avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Le prestazioni richieste dovranno essere eseguite nel luogo e con le modalità di esecuzione descritte nella *Lex specialis* di gara e nei suoi allegati e nel presente atto.

In caso di impossibilità temporanea all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Fornitore si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 3 - Disposizioni antimafia

Il Fornitore prende atto che l'affidamento del servizio è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia.

In particolare, il Fornitore garantisce che - per quanto a sua conoscenza - nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Il Fornitore si impegna a comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, provvisori o definitivi, emessi a carico del Fornitore stesso ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2%;
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del contratto.

Articolo 4 – Durata ed accettazione del contratto

Il contratto, cui si riferisce l'espletamento delle attività oggetto di incarico, sarà "a consumo" e avrà una durata di 30 (trenta) mesi a decorrere dal momento del relativo perfezionamento.

Il contratto si estinguerà anticipatamente nell'ipotesi in cui l'importo contrattuale di cui al successivo art. 5 sia stato interamente utilizzato prima dei 30 mesi di cui sopra.

Durante il periodo di efficacia, il contratto potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

ANPAL Servizi S.p.A. si riserva di ricorrere alla proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura indetta per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque per un arco temporale non superiore a sei mesi. In tal caso, il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.

La Stazione Appaltante si riserva di esercitare il diritto di recesso unilaterale dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c., previo invio di formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 90 gg.

È facoltà della Stazione Appaltante richiedere un adeguamento delle condizioni o recedere insindacabilmente dal contratto qualora, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, sia attivata una Convenzioni CONSIP che preveda condizioni più vantaggiose per la stessa.

Il Fornitore espressamente prende atto e accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi come "solari", ove non diversamente stabilito.

Il Fornitore dovrà sottoscrivere digitalmente il presente contratto, e inviare il tutto entro due giorni dalla loro ricezione tramite la sezione "Comunicazioni" della piattaforma Consip/Me.PA.

Articolo 5 - Corrispettivo dell'appalto e modalità di fatturazione

Per la realizzazione del servizio oggetto del contratto sarà riconosciuto, a consumo, all'Appaltatore un compenso complessivo e omnicomprensivo di € 180.000,00 (centottantamila,00) al netto di IVA e al lordo di ogni eventuale onere, per 30 mesi.

Pertanto, il Fornitore non potrà avere null'altro a pretendere, né nel corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione. Resta inteso che termini e modalità di pagamento sono regolamentati esclusivamente dal presente incarico che supera ed innova qualsiasi pattuizione eventualmente già intervenuta al riguardo.

La Stazione Appaltante riconoscerà al Fornitore il corrispettivo dovuto in relazione ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni indicate nella *Lex Specialis* di gara, nel *Capitolato Tecnico* e nel presente *Contratto*.

Le fatture, previa verifica con il Responsabile del Contratto, dovranno essere emesse, in formato elettronico ed in regime di split payment, all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità per le attività effettivamente realizzate, secondo quanto indicato nel *Capitolato Tecnico* e nella *Lettera di Invito*.

Il pagamento sarà effettuato a 30 gg data accettazione fattura in formato elettronico nel sistema di interscambio della PA, con il seguente codice univoco UFXKW7 e nome dell'Ufficio Uff_eFatturaPA, ai sensi del Decreto Ministeriale. n. 55/2013, mediante bonifico su c/c indicato dallo stesso.

Le parti stabiliscono che l'interesse legale di mora è pari al 4%.

Per esigenze amministrative, le fatture dovranno essere emesse alla fine del mese di competenza.

Il Fornitore si impegna ad emettere fattura completa del riferimento CIG relativo all'affidamento in oggetto.

Articolo 6 - Responsabilità ed obblighi

L'Appaltatore sarà responsabile verso ANPAL Servizi S.p.A. della esatta e puntuale esecuzione del servizio in oggetto del contratto, nonché dei propri Dipendenti e Collaboratori.

L'Appaltatore sarà obbligato ad osservare tutte le Leggi e le disposizioni vigenti in materia, incluse quelle relative alla sicurezza dei Lavoratori e alla prevenzione degli infortuni.

L'Appaltatore sarà obbligato a rispettare, per il proprio Personale, tutte le norme e le disposizioni in materia di assistenza e previdenza obbligatorie, fornendo a ANPAL Servizi S.p.A. la relativa certificazione richiesta.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e s.m.i..

Il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto per ANPAL Servizi S.p.A. è Giuseppe D'Elia, Responsabile della Funzione Sistemi Informativi Interni.

Articolo 7 - Penali

In ogni ipotesi di inadempimento, anche parziale, alle obbligazioni derivanti dal presente contratto saranno applicate le penali di cui all'art. "Penali" della Lettera di Invito, fino alla concorrenza e secondo le modalità ivi previste.

Articolo 8 – Risoluzione

Nel caso in cui si verificassero le seguenti situazioni, ANPAL Servizi S.p.A. si riserva il diritto di risolvere, ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 1456 c.c., il presente contratto:

- ✓ violazione delle obbligazioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente contratto;
- ✓ sopravvenienza a carico dell'Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
- ✓ inadempienza degli obblighi verso i lavoratori, ivi compresi quelli inerenti agli obblighi previdenziali contributivi e assicurativi;
- ✓ revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri Albi, cessazione ovvero sospensione dell'esercizio delle attività oggetto del presente accordo;
- ✓ violazione dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. (clausola di *pantouflage*).

La risoluzione si verificherà di diritto, mediante unilaterale dichiarazione di ANPAL Servizi S.p.A., da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (ad esempio: PEC), da inviare al Fornitore. In caso di risoluzione, quest'ultimo avrà diritto ad ottenere soltanto il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, con esclusione di qualsiasi pagamento, risarcimento o indennizzo preteso a qualsiasi altro titolo e fatta salva la compensazione da parte della Società con l'importo a quest'ultima dovuto per i danni subiti.

Articolo 9 - Obbligo di riservatezza

Il Fornitore sarà tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, conoscenze od altro di cui avrà comunicazione o prenderà atto nello svolgimento dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi. Inoltre, il Fornitore s'impegna a adottare ogni accorgimento e misura per prevenire accessi non consentiti ai dati personali eventualmente memorizzati.

La presente clausola riveste per ANPAL Servizi S.p.A. carattere essenziale e la sua violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

Articolo 10 - Autorizzazioni

L'Appaltatore dichiara, a pena di risoluzione di diritto del presente Contratto e del risarcimento dei danni, di avere ottenuto le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso registri/albi e di avere compiuto le formalità occorrenti per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del servizio, secondo norme, leggi e regolamenti vigenti.

L'Appaltatore darà immediata comunicazione alla Società qualora subisca da parte della P.A. o dell'Ente preposto, anche per cause ad esso non imputabili, atti di revoca, di cancellazione, di sospensione o quant'altro sia suscettibile di impedire l'esecuzione, in tutto o in parte, del servizio. In tal caso, la Società

avrà la facoltà di risolvere il presente contratto, in tutto o in parte in relazione all'evento che si è verificato, riservandosi di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti.

Articolo 11 - Divieto di cessione del contratto

È fatto esplicito divieto al Fornitore di cedere, anche parzialmente, il presente contratto, sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione, salvo i maggiori danni accertati.

Articolo 12 - Trattamento dei dati personali

In relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della contrattualizzazione e dell'esecuzione, si precisa che:

1. Il titolare del trattamento è ANPAL Servizi S.p.A. con sede in Roma, Via Guidubaldo del Monte n. 60. Responsabile per la Protezione dei Dati Personali di ANPAL Servizi S.p.A. è Maurizio Sorcioni, a cui gli interessati possono rivolgersi scrivendo a rpdp@anpalservizi.it per richiedere l'esercizio dei diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 (aggiornamento, modifica, minimizzazione. Eventuale richiesta di cancellazione potrà essere soddisfatta solo una volta esperite tutte le fasi di gara e di rendicontazione).
2. Ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b del GDPR, il consenso non è dovuto in quanto il trattamento dei dati conferiti è necessario per l'esecuzione di un contratto o all'esecuzione di misure precontrattuali.
3. Il trattamento dei dati avviene ai fini di gestione delle procedure di gara, per la gestione della procedura di contrattualizzazione e per la successiva rendicontazione.
4. Il conferimento dei dati è necessario per il Fornitore ai fini della stipulazione del contratto e per l'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti ai sensi di legge. Eventuale diniego manifestato anche successivamente al conferimento dei dati comporterà l'esclusione dalle procedure di gara e/o contrattualizzazione.
5. I dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso. I dati saranno comunicati anche ai soggetti che svolgono attività di verifica amministrativa contabile sulle spese sostenute da ANPAL Servizi S.p.A. (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Commissione Europea, Corte dei Conti Europea).
6. I dati acquisiti nell'affidamento del servizio saranno conservati da ANPAL Servizi S.p.A. per almeno 10 anni. Concluse tutte le attività di verifica amministrativo – contabile e decorsi i tempi di legge per la conservazione della documentazione amministrativa, i dati saranno distrutti.
7. I dati del soggetto vincitore della procedura saranno pubblicati sul sito di ANPAL Servizi S.p.A. per 5 anni dalla stipula del contratto. I dati dei partecipanti potranno essere oggetto di comunicazione nel caso di richieste degli interessati motivate e ritenute legittime dalla Società.

Il Fornitore si impegna a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del contratto. Il Fornitore sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

Anpal Servizi SpA

00197 Roma - Via Guidubaldo del Monte, 60
Telefono 06.802441 - Fax 06.8082085
www.anpalservizi.it

Articolo 13 - Foro Competente

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra ANPAL Servizi S.p.A. e Sei Consulting S.p.A. in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto saranno sottoposte ad un previo tentativo di composizione amichevole. Qualora non risulti possibile definire la controversia mediante accordo bonario, la stessa sarà deferita all'Autorità giudiziaria del Foro di Roma, competente in via esclusiva.

Articolo 14 - Codice Etico, Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e Patto di Integrità.

Con la firma del presente contratto l'Appaltatore si impegna a prendere visione del Codice Etico adottato da ANPAL Servizi S.p.A., il cui testo è visionabile al seguente link: [Codice Etico](#), ed ad adeguare i propri comportamenti ai principi ed agli obiettivi previsti dal Codice medesimo.

Con la firma del presente contratto l'Appaltatore si impegna a prendere visione del [Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza](#), e ad attenersi alle disposizioni aziendali in materia di anticorruzione descritte dal Piano medesimo.

Con la firma del presente contratto l'Appaltatore accetta le condizioni espresse dal Patto di Integrità tra ANPAL Servizi S.p.A. e gli operatori economici, il cui testo è presente sul sito <https://www.anpalservizi.it/patto-integrita>.

Articolo 15 – Spese relative al contratto

Sono a carico del Fornitore:

- a. tutti gli oneri relativi alla stipula del presente contratto, ivi comprese le spese di registrazione ed ogni altro onere tributario;
- b. l'imposta di bollo dovuta come per Legge.

Unitamente all'accettazione del presente contratto, il Fornitore s'impegna a trasmettere alla Società il codice numerico composto da 14 cifre del contrassegno (ex marca da bollo), mentre in un momento successivo alla stipula invierà alla Stazione Appaltante la prova dell'avvenuta registrazione del presente contratto.

ANPAL Servizi S.p.A.

L'Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. l'Appaltatore dichiara di accettare espressamente le condizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente contratto.

L'Appaltatore

Anpal Servizi SpA

00197 Roma - Via Guidubaldo del Monte, 60
Telefono 06.802441 - Fax 06.8082085
www.anpalservizi.it

Azionista Unico - Ministero dell'Economia e delle Finanze
Capitale Sociale i.v. - € 74.786.057
Tribunale di Roma 323242/97 - CCIAA Roma 879100
Partita Iva 05367051009 - Codice Fiscale 01530510542